



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Gabriella Piantadosi, all'udienza del 25.1.2011 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 565/2010 R.G.

TRA

MAURIZIO ROBERTO BRANCATI, MADDALENA BRUNO, MARIA DELL'AGLIO, FAUSTINA DEMURO, VALERIO DI GIACOMO, NICOLA PANETTA, NICOLETTA PISANI, ANNA CARMEN POSSIDENTE e MIRELLA VIGGIANI, tutti rappresentati e difesi, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv. Patrizia Spedicato, con cui elettivamente domiciliano in Potenza, alla via Vienna n. 26, presso la residenza dell'avv. Maurizio Roberto Brancati

RICORRENTI

E

REGIONE BASILICATA, in persona del Presidente della Giunta Regionale e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta delibera di G.R. n. 5 del 5.1.2011 ed in virtù di procura in calce al ricorso notificato, dall'Avv. Donatello Genovese, con cui elettivamente

SENT. N.

152/11

Oggetto:
*Rimborso spese
iscrizione albo
speciale*

domicilia in Potenza alla via Mazzini n. 23/A.

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Negli scritti difensivi e nei verbali di causa i procuratori delle parti hanno così concluso:

Per i ricorrenti: voglia il Tribunale accertare il diritto dei ricorrenti avvocati al rimborso della quota annuale di iscrizione all'albo professionale e, per l'effetto, condannare l'amministrazione regionale al pagamento in loro favore delle somme sborsate a tale titolo, con interessi e rivalutazione monetaria, nonché al pagamento delle spese e competenze di lite.

Per la Regione Basilicata: voglia il Tribunale, respinta ogni contraria eccezione e deduzione, rigettare ogni avversa domanda, perché inammissibile, infondata e non provata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

IN FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 9.3.2010 Brancati Maurizio Roberto, Bruno Maddalena, Dell'Aglio Maria, Demuro Faustina, Di Giacomo Valerio, Panetta Nicola, Pisani Nicoletta, Possidente Anna Carmen e Viggiani Mirella - premesso di essere tutti avvocati dipendenti dell'amministrazione regionale, in servizio presso l'Ufficio Legale e del Contenzioso della Regione Basilicata, addetti alla trattazione degli affari contenziosi nell'esclusivo interesse dell'amministrazione regionale e, pertanto, iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, lett. d) del R.D.L. n. 1578/1933 - esponevano di aver sempre fruito, fino all'anno 2008, del rimborso delle spese per l'iscrizione nel precisato elenco speciale annesso all'albo professionale forense e per le quote annuali di iscrizione, *“avendone diritto in quanto si tratta di spese sostenute nell'interesse esclusivo della regione Basilicata”*.

Aggiungevano gli istanti che anche per l'anno 2009 essi stessi avevano sostenuto e documentato la suddetta spesa, avanzando richiesta di rimborso nei seguenti termini: euro 175,00 ciascuno per gli avvocati Brancati Maurizio Roberto, Demuro Faustina,

Pisani Nicoletta, Possidente Anna Carmen e Viggiani Mirella; euro 145,00 per l'avvocato Dell'Aglio Maria, euro 180,00 ciascuno per gli avvocati Bruno Maddalena, Di Giacomo Valerio e Panetta Nicola; - che, tuttavia, senza che fosse intervenuta alcuna modifica legislativa o contrattuale e contrariamente alla precedente prassi, l'amministrazione regionale, modificando il proprio precedente orientamento, aveva deciso di non rimborsare più le precisate spese.

Tanto premesso, ritenuto illegittimo il comportamento della Regione, gli odierni ricorrenti, sulla base delle deduzioni di cui all'atto introduttivo, concludevano ai sensi e per gli effetti indicati in epigrafe.

Si costituiva in giudizio la Regione Basilicata, la quale, respinte le avverse pretese, difendeva il proprio operato sulla scorta delle compiute argomentazioni svolte nella memoria del 14.1.2011 (che richiamava, per lo più, gli orientamenti espressi, ripetutamente, dalla Corte dei conti) e concludeva nei termini riportati in premessa.

All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, è stata pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c., come di recente novellato, ed applicabile al caso di specie in considerazione della data di iscrizione del ricorso.

Di seguito i motivi della decisione.

2. La domanda è fondata.

Come noto, l'iscrizione nell'elenco speciale (annesso all'albo) di cui al R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, u.c., lett. b, essendo prevista per gli avvocati degli uffici legali degli enti indicati nel precedente comma 2, richiede il concorso di due presupposti: a) deve esistere, nell'ambito dell'ente pubblico, un ufficio legale che costituisca un'unità organica autonoma; b) colui che chiede l'iscrizione - dipendente dell'ente ed in possesso del titolo di avvocato - faccia parte dell'ufficio legale e sia incaricato di svolgere tale attività professionale, limitatamente alle cause ed agli affari propri dell'ente. La destinazione del dipendente-avvocato a svolgere l'attività professionale presso l'ufficio legale deve realizzarsi mediante il suo inquadramento

in detto ufficio, che non avvenga a titolo precario e non sia del tutto privo di stabilità (cfr., pacificamente, Sez. U, Sentenza n. 28049 del 25/11/2008).

Tali presupposti sussistono indubbiamente nel caso che ci occupa, essendo incontestato, da un lato, che la Regione Basilicata ha un ufficio legale che costituisce un'unità organica autonoma e, dall'altro, che gli odierni ricorrenti - tutti avvocati dipendenti dell'ente - fanno parte del predetto ufficio legale e curano le cause e gli affari propri della Regione, con un inquadramento caratterizzato da stabilità.

Va, altresì, evidenziato che è pacifico, risultando documentalmente provato, che nell'anno 2009 gli istanti hanno sostenuto le spese precisate al punto 1 senza ricevere il relativo rimborso dalla Regione Basilicata.

Orbene, il presente giudizio concerne la sussistenza o meno del diritto al rimborso per i dipendenti avvocati della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo.

Ora, non ignora questo giudice che numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell'esercizio della funzione consultiva, hanno espresso pareri (in larga parte richiamati dall'Amministrazione resistente) volti ad affermare che il pagamento della quota annuale di iscrizione del legale pubblico dipendente all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro non è rimborsabile dal predetto ente.

Ciononostante, pur considerando le ragioni sottese ai predetti pareri (essenzialmente di contenimento della spesa pubblica), questo giudice ritiene di far proprio, in quanto assolutamente condivisibile, l'orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (che, come noto, svolge una funzione nomofilattica) nell'unico arresto che affronta specificamente la materia in esame, ovvero nella sentenza della sezione lavoro, n. 3928 del 20/02/2007.

Nella fattispecie conosciuta dalla Suprema Corte un avvocato dipendente dell'Inail, ruolo legale, aveva chiesto al Tribunale di Torino di dichiarare che il pagamento delle quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati, effettuato dal ricorrente, costituiva spesa sostenuta nell'interesse del datore di

lavoro; conseguentemente, di condannare l'Inail al rimborso dell'importo sostenuto per la causale suddetta, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle date dei singoli pagamenti al saldo; il Tribunale adito aveva accolto la domanda, nei limiti della eccepita prescrizione decennale, ritenendo che la somma di cui l'avvocato ricorrente aveva chiesto il rimborso doveva essere ricondotta alle spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro. Confermata la sentenza del Tribunale di Torino dalla competente Corte di appello, l'Inail aveva proposto ricorso per cassazione.

Il Giudice di legittimità, nel caso di cui alla citata sentenza n. 3928/2007, ha respinto il ricorso dell'Istituto, confutando l'assunto, fatto proprio anche dalla Regione Basilicata nel giudizio che ci occupa, secondo cui le somme di cui veniva preteso il rimborso non potevano essere considerate spese nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, costituendo, invece, spese effettuate nell'interesse dello stesso lavoratore, il quale, senza di esse, non avrebbe potuto svolgere l'attività di avvocato dell'Ente.

E invero, costituisce *ius receptum* che il criterio discrezionale tra retribuzione e rimborso spese risiede nell'interesse soggettivo alla spesa e che tale criterio va ulteriormente precisato: a) l'interesse soggettivo va valutato in relazione alla spesa specifica, e non può risiedere nel vitale ma generico interesse della persona a realizzare qualsiasi condizione richiesta e necessaria a fini occupazionali; b) esso va ancora individuato in relazione alla spesa specifica per il singolo datore di lavoro, in relazione alle condizioni lavorative comuni a tutti i lavoratori, anche distinti per categorie. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto "retribuzione" il rimborso delle spese di trasporto casa-ufficio che tutti i lavoratori sono tenuti a sopportare mentre ha qualificato come "rimborso spese" in senso stretto il rimborso del costo di uno specifico viaggio di trasferta (Cass. 23 settembre 1966 n. 2385); ha inteso quale "retribuzione" il pagamento delle spese di vestiario comune e, invece, come "rimborso spese" quello di tute specifiche richieste dalle condizioni di lavoro (Cass. 5 novembre 1998 n. 11139, in tema di oneri del lavaggio degli indumenti in aziende di nettezza urbana; Cass. 28 maggio 2004 n. 10367, in tema di rimborso spese telefoniche necessaria per assolvere all'obbligo di reperibilità). Nella materia

de qua appare particolarmente significativa la pronuncia della Suprema Corte n. 11139/1998, citata, che, anche se sotto il profilo degli obblighi di sicurezza, pone a carico del datore di lavoro il costo di tutte le condizioni specifiche necessarie per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Tanto chiarito in linea di principio, è pacifico che sono nell'interesse della persona le spese sostenute per gli studi universitari e l'acquisizione dell'abilitazione alla professione forense; una volta che, tuttavia, questa sia acquisita, le spese necessarie per l'esercizio della professione nell'interesse esclusivo del datore di lavoro anno per anno non attengono più all'acquisizione dello "status", ma all'esercizio dell'attività professionale nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione.

In definitiva, secondo la richiamata sentenza n. 3928 del 20/02/2007, il pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro è rimborsabile dal datore di lavoro, in quanto non rientra né nella disciplina positiva dell'indennità di toga (prevista dall'art. 14, comma 17, d.P.R. n. 43 del 1990, che ha carattere retributivo, con funzione non restitutoria e un regime tributario incompatibile con il rimborso spese), né attiene a spese nell'interesse della persona. In altri termini, la quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense non costituisce parte della retribuzione, né una tassa, bensì una spesa rimborsabile.

3. Quanto agli accessori sulle somme da rimborsare, ai ricorrenti spettano solo gli interessi dalla data della messa in mora (ovvero, per quanto documentato in atti, dal 26.6.2009 per l'avvocato Valerio Di Giacomo, dal 3.8.2009 per l'avvocato Maurizio Roberto Brancati, dal 3.3.2009 per gli avvocati Maddalena Bruno, Maria Dell'Aglio, Faustina Demuro, Nicola Panetta, Nicoletta Pisani, Anna Carmen Possidente e Mirella Viggiani) sino al saldo. Non compete, invece, la richiesta rivalutazione monetaria, versandosi in caso di mero rimborso di somme, ovvero di debito di valuta.

4. La peculiarità della materia in esame, le connotazioni obiettive e subiettive del caso di specie, la sussistenza di pareri consultivi della Corte dei Conti di tenore difforme rispetto all'orientamento fatto proprio da questo giudice (pareri che, evidentemente, hanno indirizzato l'operato della Pubblica Amministrazione) integrano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da Maurizio Roberto Brancati, Maddalena Bruno, Maria Dell'Aglio, Faustina Demuro, Valerio Di Giacomo, Nicola Panetta, Nicoletta Pisani, Anna Carmen Possidente e Mirella Viggiani in data 9.3.2010, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara il diritto dei ricorrenti al rimborso della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati per l'esercizio della professione forense e, per l'effetto, condanna la Regione Basilicata, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore degli istanti delle somme da ciascuno di essi sborsate a tale titolo, oltre agli interessi dalla data della messa in mora (ovvero dal 26.6.2009 per l'avvocato Valerio Di Giacomo, dal 3.8.2009 per l'avvocato Maurizio Roberto Brancati, dal 3.3.2009 per gli avvocati Maddalena Bruno, Maria Dell'Aglio, Faustina Demuro, Nicola Panetta, Nicoletta Pisani, Anna Carmen Possidente e Mirella Viggiani) sino al saldo;

2) compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Potenza il 25.1.2011



IL GIUDICE DEL LAVORO
DOTT.SSA GABRIELLA PIANTADOSI

Gabriella Piantadosi